# REGOLAMENTO (CEE) N. 1844/86 DELLA COMMISSIONE

## del 13 giugno 1986

## che modifica il regolamento n. 225/67/CEE relativo alle modalità di determinazione del prezzo del mercato mondiale per i semi oleosi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1454/86 (2),

visto il regolamento n. 115/67/CEE del Consiglio, del 6 giugno 1967, che fissa i criteri per la determinazione del prezzo del mercato mondiale dei semi oleosi, nonché il luogo di transito di frontiera (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1983/82 (4), in particolare l'articolo 7,

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento n. 225/67/CEE della Commissione (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1974/85 (6), qualora le offerte e i corsi si riferiscano ad una qualità diversa dalla qualità tipo per la quale il prezzo indicativo è stato fissato, il relativo importo viene adeguato in conformità dei coefficienti di equivalenza che figurano in allegato ;

considerando che, con il regolamento (CEE) n. 1457/86 (7), il Consiglio ha fissato, per la campagna di commercializzazione 1986/1987, il prezzo indicativo per i semi di girasole con un tenore di olio del 44 % ; che è opportuno adeguare, per la stessa campagna, i coefficienti di equivalenza in questione che figurano nell'allegato del regolamento n. 225/67/CEE e che sono stati fissati per i semi di girasole con un tenore di olio del 42 % ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

La tabella che figura nell'allegato del regolamento n. 225/67/CEE è sostituita dalla seguente :

« *(in ECU/100 kg)*

| | Coefficiente di equivalenza | |
|---|---|---|
| | Importo da detrarre dal prezzo | Importo da aggiungere al prezzo |
| A. Semi di colza e di ravizzone in provenienza : | | |
| — dal Canada | 1,268 | — |
| — dagli altri paesi terzi | 1,075 | — |
| B. Semi di girasole in provenienza : | | |
| — dagli Stati Uniti d'America o dal Canada | — | 0,854 (1) resp. 1,854 (2) |
| — dagli altri paesi terzi | — | 0,592 (1) resp. 1,592 (2) |

(1) Da applicare ai prezzi validi per un carico da effettuare anteriormente al 1° agosto 1986.
(2) Da applicare ai prezzi validi per un carico da effettuare a decorrere dal 1° agosto 1986 ».

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 1° aprile 1986.

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 8.
(3) GU n. 111 del 10. 6. 1967, pag. 2196/67.
(4) GU n. L 215 del 23. 7. 1982, pag. 6.
(5) GU n. 136 del 30. 6. 1967, pag. 2919/67.
(6) GU n. L 185 del 18. 7. 1985, pag. 15.
(7) GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 13.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 1986.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESSEN

*Vicepresidente*